

## La sanzione sbagliata contro StreetView

*In nome della privacy il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Google una sanzione di un milione di Euro. Ma il provvedimento è sbagliato e pericoloso.*

**U**n comunicato stampa diffuso il 3 aprile 2014 dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha dato rilievo alla sanzione da un milione di Euro inflitta a Google per il modo in cui le "Google Cars" (quelle utilizzate per fotografare le strade da rendere visibili in Street View) ritraevano luoghi e persone violandone la privacy.

Si tratta di un provvedimento sbagliato perché trasforma erroneamente in "legge sulla privacy" il Codice sui dati personali, lo applica in modo distorto e non tiene presente l'esistenza di altre norme - come la Costituzione e il Codice penale - che regolano le riprese in pubblico (argomento già trattato su un numero precedente di *PC Professionale*). Stando al comunicato stampa "I fatti contestati risalgono al 2010 quando le auto del colosso di Mountain View percorrevano le strade italiane senza essere perfettamente riconoscibili e non consentendo, in tal modo, alle persone presenti nei luoghi percorsi dalle Google Cars di decidere se sottrarsi o meno alla "cattura" delle immagini.

**Dopo aver imposto a Google** di rendere riconoscibili le autovetture, continua il comunicato stampa, «A conclusione dell'intero procedimento sanzionatorio il Garante ha ritenuto di applicare, anche in relazione al fatto che i dati raccolti illecitamente erano destinati a confluire all'interno di una grande banca dati di particolare rilevanza, quale è sicuramente quella gestita da Google nell'ambito del servizio Street View, la sanzione nella cifra complessiva di un milione di euro, pagata qualche settimana fa da Google».

Il fatto che Google abbia deciso di pagare senza ricorrere in tribunale non significa che il Garante avesse ragione. L'esperienza insegna che la scelta di contestare o meno una decisione assunta da un'autorità pubblica non necessariamente viene presa semplicemente sulla base di questioni tecnico-giuridiche ma,

specie nel caso di grandi aziende, anche su presupposti di altra natura (politici, economici, impatto sul mercato e via discorrendo). Per capire dove sia l'errore commesso dal Garante per la protezione dei dati personali è necessario partire dalla definizione del concetto di privacy. Storicamente la privacy nasce come strumento per impedire al governo di "mettere becco" nelle scelte private e personali dei cittadini, come accadde nel 1973, in materia di aborto, nel caso *Roe vs Wade* deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

**Sempre in materia di privacy** la giurisprudenza internazionale, e anche quella della Corte di cassazione, riconosce il concetto di *reasonable privacy expectation* (ragionevole aspettativa di riservatezza) concludendo che quanto accade in luoghi pubblici non rientra nell'ambito della privacy. Al contrario - e il nostro codice penale contiene lo specifico reato di interferenze illecite nella vita privata, ciò che accade lontano dagli sguardi altrui non può essere fotografato o videoripreso.

Infine, la direttiva comunitaria 95/46/CE che regola il trattamento dei dati personali dice, all'articolo 1 intitolato "Oggetto della direttiva" che «Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».

È chiaro, quindi, che "privacy" e "trattamento di dati personali" sono due cose diverse: la privacy è infatti il criterio giuridico che regola il trattamento dei dati personali e non l'oggetto della direttiva comunitaria.

La conseguenza pratica di questo ragionamento è che l'accusa mossa a Google di violare la privacy di persone fotografate in luogo pubblico non ha fondamento nella direttiva comunitaria e nel Codice per la protezione dei dati

personali perché quest'ultimo non è la "legge sulla privacy" e perché, in ogni caso, le fotografie in luogo pubblico sono legali anche senza il consenso dei soggetti ritratti se non ne ledono la dignità e la reputazione.

Veniamo ora all'altra affermazione del Garante, e cioè quella per la quale Google avrebbe raccolto illecitamente dati finalizzati ad essere inseriti in un database di particolare rilevanza.

Astrattamente, e a differenza degli aspetti privacy, questo è un tema sul quale il Garante ha titolo per giudicare perché il famigerato codice si occupa proprio di questo: del modo in cui vengono raccolti i dati. Ma quali dati? Non qualsiasi dato, ma soltanto quelli definiti "personali" cioè quelli che identificano o rendono identificabile una persona fisica.

Dal provvedimento del Garante non si capisce se le fotografie delle persone ritratte dalle Google Cars avessero una risoluzione e una prospettiva tali da consentirne il riconoscimento facciale automatizzato. Così come non si capisce se Google avesse la disponibilità di altre informazioni che, collegate alle immagini, gli avrebbero consentito di identificare nominativamente chi veniva inquadrato dagli obiettivi delle Google Car.

Ne consegue che, quantomeno sotto il profilo dell'insufficienza di prove, anche questa accusa contro Google non era sostenibile.

Ora, sorge spontanea una domanda: di tutti i modi nei quali Google raccoglie dati, computer, smartphone e piattaforme software, il Garante italiano doveva proprio andarsi ad occupare dell'unico sostanzialmente non rilevante? Era (ed è) consapevole, il Garante italiano, del danno alla cultura e alla conservazione della memoria storica provocato da questo dissennato provvedimento, quando schiere di avvocati cominceranno a chiedere, per conto di clienti con la coscienza sporca o colti con le mani nel sacco, la cancellazione di immagini e fotografie "scomode" perché "violano la privacy"? E non si può nemmeno concludere con la solita frase, ai posteri l'ardua sentenza, perché se continuiamo così, grazie al Garante dei dati personali, i posteri non potranno sapere nulla di come vivevamo. È una questione di privacy. •